

## **PATTO DI INTEGRITÀ**

*approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cassano  
Magnago n. 109 del 29/11/2018*

tra **IL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO**

e

la società ....., legalmente rappresentata da ....., in  
qualità di .....

**OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI  
MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI  
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA  
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, PER  
L'ACQUISIZIONE DI UNA SOLUZIONE TECNOLOGICA  
COMPLESSA DEDICATA ALLA GESTIONE INTEGRATA  
DELLE CONFERENZE E DEGLI EVENTI PRESSO DIVERSE  
SALE COMUNALI**

### **VISTI**

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante  
*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla C.I.V.I.T.  
*(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e  
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche ora ANAC)* con delibera n.  
72/2013, contenente *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione  
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- i successivi aggiornamenti al PNA sopra indicato adottati dall’Autorità  
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
(PTPCT) in vigore presso il Comune di Cassano Magnago;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il  
quale è stato emanato il *“Regolamento recante il codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici”* (in breve Codice Nazionale);
- il Codice di comportamento dell’Ente attualmente in vigore.

### **PREMESSA**

Il presente Patto di Integrità (di seguito anche P.I.) stabilisce la reciproca,  
formale obbligazione del Comune di Cassano Magnago (di seguito  
Comune) - direttamente o attraverso la Centrale Unica di Committenza -  
e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto di conformare i  
propri comportamenti ai principi di *lealtà, trasparenza e correttezza*  
nonché l’espreso impegno *“anticorruzione”* di non offrire, accettare o

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Fermi restando gli anzidetti principi il presente P.I. definisce:

- le regole e gli obblighi a carico del partecipante alla procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del Comune nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori;
  
- le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti, indiretti e ogni altro eventuale soggetto che – per conto del Responsabile di Servizio interessato alla procedura - svolgono funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra.

A conclusione della procedura, il P.I. è allegato al contratto.

## **PARTE I – OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO**

### **Art. 1 – Concorrenza**

1.Gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990.

2.Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri: qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;

- qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;

- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale;

- qualunque utilizzo, in maniera estranea allo scopo specifico (ossia per ottenere un vantaggio economico, competitivo o un guadagno personale), delle informazioni ottenute dall'Ente appaltante nel quadro della procedura di appalto pubblico, e a non divulgarle a terzi.

### **Art. 2 – Collegamenti**

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre

imprese partecipanti a norma dell'art.2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

### **Art. 3 – Rapporti con gli uffici della Stazione Appaltante – Rispetto del Codice di comportamento**

Nel partecipare alle procedure di gara, nelle trattative e nelle negoziazioni comunque connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del presente P.I. e nella successiva esecuzione del contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti, indiretti e ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche. Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. A tal fine la sottoscritta Impresa si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune in vigore. A tal fine l'Impresa/il Professionista è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del codice, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. 62/2013 garantendone l'accessibilità sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparenza.

### **Art. 4 – Applicazione art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001**

La sottoscritta Impresa dichiara, ai fini dell'applicazione art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Impresa dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

### **Art. 5 – Doveri di segnalazione**

1.La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al competente Responsabile di Servizio:

a)qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da

parte di ogni concorrente o interessato;

b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti, indiretti e di ogni altro eventuale soggetto che - per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti.

2. La sottoscritta Impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

3. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano avuto funzioni relative alla stipula del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

4. L'esercizio della potestà risolutoria di cui al precedente comma è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art. 6 – Mancata accettazione del P.I.**

Il presente Patto di integrità deve essere specificamente accettato dall'operatore - nessuna clausola esclusa o eccettuata - sia al momento della partecipazione alla procedura di aggiudicazione sia al momento della stipula del contratto.

#### **Art. 7 – Violazioni del P.I. dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto**

1. L'accertamento di violazioni alle norme della presente P.I., da parte dell'affidatario, dopo la l'aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune per effetto dell'inadempimento.

2. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa e l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto a titolo di risarcimento del danno;

3. La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge

alle competenti Autorità.

4.La violazione del presente P.I comporterà l'esclusione dell'Impresa dalle procedure di affidamento indette dal Comune - direttamente o per il tramite della Centrale Unica di Committenza - per i successivi 3 (tre) anni;

5.La violazione del presente P.I comporterà, inoltre, la divulgazione pubblica della violazione contrattuale.

#### **Art. 8 - Obblighi specifici dell'affidatario**

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga:

1.ad inserire nei contratti di subappalto/cottimo la clausola in base alla quale il subappaltatore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il P.I;

2.a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto).

### **PARTE II – OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE**

#### **Art. 9 – Ambito di applicazione**

Il P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti, indiretti e ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato "*dipendente*".

#### **Art. 10 – Obbligo di imparzialità**

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi. Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.

#### **Art. 11 — Obbligo di riservatezza**

Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di

regolamento; mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale e i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

#### **Art. 12 – Indipendenza**

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali. Invero allorquando lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo responsabile di Servizio e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.

### **PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 13 – Accesso alle informazioni**

Le parti contraenti si impegnano esplicitamente a condividere le informazioni connesse all'appalto pubblico e ad adoperarsi per renderle accessibili. Si impegnano a trattare tali informazioni nella maniera opportuna attenendosi alle disposizioni di legge, e a mantenerne, nei casi previsti, la natura confidenziale o riservata.

#### **Art. 14 – Efficacia del Patto di integrità**

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori e per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto. Il Patto di Integrità è applicabile anche alle procedure negoziate.

2. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

#### **Art. 15 – Risoluzione del contratto**

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.

L'esercizio della potestà risolutoria di cui al presente articolo è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art. 16 – Foro competente**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto

d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, individuata a tal fine nel Foro di Busto Arsizio.

**Letto, confermato e sottoscritto digitalmente**

Per il Comune di Cassano Magnago: Il Responsabile dell'Area ....., *nella data risultante dal riferimento temporale apposto al momento della sottoscrizione digitale*

Per la società ....., il legale rappresentante ....., *nella data risultante dal riferimento temporale apposto al momento della sottoscrizione digitale*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.*